



COMUNE di MIRANO
Città Metropolitana di Venezia



Regolamento Parchi Storici Comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 24.9.2019

Indice

PREMESSE.....	3
TITOLO I - Principi generali	6
Art. 1- oggetto e finalità del regolamento.....	6
Art. 2 - Ambito di applicazione	6
TITOLO II - Accesso	6
Art. 3 - Accesso ai parchi storici.....	6
Art. 4 - Accesso dei veicoli a motore	6
Art. 5 - Accesso ai velocipedi	7
Art. 6 - Accesso agli animali da compagnia	7
TITOLO III - Regole d'uso e attività.....	7
Art.7 - Comportamento	7
Art. 8 - Regole d'uso	8
Art. 9 - Attività all'interno dei parchi.....	10
Art. 10 - Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico.....	10
Art. 11 - Utilizzo dei proventi	11
Art. 12 - Interventi a carattere manutentivo.....	11
TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni	11
Art. 13 - Vigilanza.....	11
Art. 14 - Sanzioni e responsabilità	12
Art. 15 - Norme speciali e di rinvio	12
Art. 16 - Norma finale	12

PREMESSE

Il Comune di Mirano ha, tra i propri beni pubblici, alcuni parchi storici di inestimabile valore dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, culturale, storico, ambientale, faunistico e salutistico, da tutelare e valorizzare in conformità ed in attuazione con i principi definiti dalla Carta costituzionale e dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (d.lgs n.42/2004), che riconoscono il paesaggio come patrimonio culturale.

Il giardino storico, come definito nella *Carta di Firenze* nel 1981, “è un insieme polimaterico, progettato dall’uomo, realizzato in parte determinante con materiale vivente, che insiste su (e modifica) un territorio antropico, un contesto naturale. Esso, in quanto artefatto materiale, è un’opera d’arte e come tale, bene culturale, risorsa architettonica e ambientale, patrimonio dell’intera collettività che ne fruisce”. Nei luoghi – di grande valore testimoniale e ambientale – oggetto del presente regolamento natura e cultura si sono intrecciate rendendoli cuore vivo e pulsante dell’identità del territorio e della comunità. Cultura e natura devono quindi continuare ad intrecciarsi attraverso lo sviluppo di attività culturali, sociali e ricreative che dovranno necessariamente essere basate sul rispetto dell’identità del luogo per garantirne la conservazione e l’adeguata valorizzazione. Pertanto

Il Comune di Mirano

in conformità con:

- l’articolo 9 della *Costituzione Italiana* per il quale “*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione*”;
- l’art.1, comma 2, del d.lgs n. 42/2004, per cui “*La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.*”;
- l’art. 2, comma 1 del d.lgs n. 42/2004, che stabilisce che “*Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici*”

ed in attuazione degli articoli del d.lgs n.42/2004:

- art. 2, comma 4, per il quale *“I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.”*;
- art. 3, comma 1 e 2, per cui *“La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.”*;
- art. 6, commi 1, 2 e 3, per i quali *“La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.*
La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. “La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.”;
- art. 10, comma 4 , lettera F, che riconoscendo *“le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”* come beni culturali conferisce ulteriore tutela ai parchi storici;
- art. 131, comma 5 per il quale *“La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.”*;

- art. 136 che definisce “(...) soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico (...) b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”;

emana il seguente regolamento:

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Il Comune di Mirano, con il presente regolamento, tutela e valorizza il proprio patrimonio di parchi storici di utilizzo pubblico, riconosciuti al successivo articolo 2, disciplinandone l'accesso, l'utilizzo e la salvaguardia.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il Comune di Mirano riconosce i seguenti parchi storici di utilizzo pubblico quali oggetto di tutela del presente regolamento:

- a) parco Villa Bollani, Erizzo detta Belvedere, via Belvedere 14;
- b) parco Villa Morosini, Monico detta XXV Aprile, via Mariutto 1;
- c) parco Villa Bianchini detta I° Maggio, via Scortegara 124;
- d) parco Villa Tessier, via Castellantico 21 (proprietà dell'ente Mariutto, affidato in gestione al Comune di Mirano).

TITOLO II – Accesso

Art. 3 - Accesso ai Parchi Storici

I parchi storici sono aree pedonali. L'accesso e l'uso dei giardini storici sono regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità. I tempi e le modalità di accesso dei visitatori sono disposti dalla Giunta Comunale e resi pubblici mediante cartellonistica esposta agli ingressi.

Art. 4 - Accesso dei veicoli a motore

In tutte le aree sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di qualsiasi veicolo a motore salvo quanto previsto dai successivi commi.

L'accesso dei mezzi di soccorso è consentito secondo le normative vigenti.

L'accesso ed il transito può essere autorizzato in deroga al divieto di cui al comma 1 su autorizzazione del dirigente responsabile.

Tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo. Il soggetto autorizzato alla circolazione all'interno dei giardini e dei parchi storici risponde degli eventuali danni a persone e cose.

Art. 5 - Accesso ai velocipedi

In tutte le aree è fatto divieto di transito ai velocipedi, i quali dovranno essere condotti a mano ed esclusivamente nei viali o nelle aree appositamente destinate.

Art. 6 - Accesso agli animali da compagnia

Fatti salvi specifici divieti opportunamente segnalati, la conduzione degli animali da compagnia è consentita esclusivamente lungo i percorsi pedonali, purché tenuti al guinzaglio e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ad eccezione dei cani, tutti gli animali non devono superare i 90 cm di altezza al garrese;
- b) l'animale deve essere sempre sotto il controllo del proprietario;
- c) il proprietario è responsabile di eventuali danni e molestie causati ad altri animali, cose e persone;
- d) i proprietari devono avere il necessario per rimuovere le deiezioni solide degli animali e limitare gli effetti di quelle liquide con aspersione di acqua.

TITOLO III – Regole d'uso e attività

Art. 7 - Comportamento

Il comportamento del pubblico nell'area dei parchi deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi.

I frequentatori devono assumere comportamenti sempre improntati al rispetto verso le persone e l'ambiente, per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono fruire dei Parchi.

Non sono pertanto permesse attività o comportamenti che possano comportare danni o incuria ai parchi o agli altri frequentatori.

Art. 8 - Regole d'uso

È vietato l'utilizzo delle aree dei parchi per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato, altresì, compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo.

Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio dei parchi, e conseguentemente impedirne il degrado, sono istituiti i divieti di cui al comma successivo, che investono sia i comportamenti individuali che le modalità di utilizzo delle aree, con particolare riguardo ai comportamenti che causino danneggiamenti più significativi, ancorchè temporanei, che possono compromettere la valenza estetica ed interferire con equilibri biologici oggetto di salvaguardia.

Nei parchi è fatto divieto di:

- a) uscire dai sentieri/percorsi tracciati;
- b) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti, o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde;
- c) mettere a dimora piante senza preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico competente, che non può autorizzare piantumazioni non consone alla composizione caratteristica del parco e secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento;
- d) provocare danni - anche con scritte e graffiti - al patrimonio architettonico e monumentale/artistico, agli edifici, alle recinzioni e ai cancelli, alle strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo;
- e) raccogliere e asportare terra ovvero fiori, bulbi, radici, muschio, frutti, funghi od erbe selvatiche;
- f) calpestare i prati al di fuori delle aree autorizzate o danneggiare le aiuole e le aree verdi ornamentali;
- g) pescare, gettare oggetti, lavarsi o lavare oggetti e animali, immergersi o immergere qualsiasi cosa o animale nelle zone d'acqua;
- h) molestare, catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi forma animale, salvo operazioni condotte dal personale espressamente autorizzato per motivi di sicurezza, monitoraggio e gestione della fauna e controllo dei nocivi. È inoltre vietato sottrarre o danneggiare uova o nidi, abbandonare animali, immettere rettili, anfibi e pesci negli specchi d'acqua;
- i) distribuire cibo agli animali;

- j) abbandonare o gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- k) lasciare sul suolo le deiezioni dei propri animali;
- l) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato per motivi di sicurezza o a protezione delle strutture esistenti o delle aiuole e prati;
- m) effettuare qualsiasi attività che preveda l'occupazione del suolo anche parziale, al di fuori delle aree a ciò destinate in base all'allegato A;
- n) accendere fuochi, preparare braci e carbonelle, utilizzare di petardi e fuochi artificiali, nonché gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- o) fumare in qualsiasi ambito dei parchi comunali;
- p) eseguire, senza autorizzazione, servizi fotografici e riprese foto-cinematografiche delle aree a verde per scopi commerciali e di lucro e per produzioni televisive e cinematografiche;
- q) sono, infine, vietate tutte le attività e le manifestazioni non autorizzate e i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde, alle attrezzature ivi esistenti o turbino la quiete delle persone.

Nei Parchi Storici, oltre a quanto già riportato al comma 3 del presente articolo, è fatto divieto di svolgere feste e manifestazioni pubbliche ad eccezione di iniziative e attività culturali, sociali, congressuali ed economiche correlate, in forme coerenti e compatibili con il carattere ed il valore artistico e storico e con la tutela dei Parchi. Tali attività potranno svolgersi nelle aree pavimentate e nelle aree a verde indicate nell'allegato al presente regolamento (allegato A).

Le regole inerenti al comportamento all'interno dei Parchi sono espone nelle aree interessate, mediante apposita cartellonistica. Tutti gli utenti devono conformarsi alle disposizioni impartite mediante la cartellonistica, gli avvisi vocali trasmessi e le indicazioni fornite dal personale autorizzato.

L'utilizzo delle aree gioco da parte dei bambini deve essere effettuato sotto responsabilità e sorveglianza degli accompagnatori ed è riservato ai bambini appartenenti alla fascia d'età alla quale i giochi sono destinati.

Art. 9 - Attività all'interno dei Parchi

Le attività che possono essere svolte all'interno dei parchi storici nelle aree aperte al pubblico sono:

- a) attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico;
- b) attività di volontariato;
- c) manifestazioni artistiche, musicali, letterarie e pittoriche;
- d) matrimoni e altre cerimonie;
- e) riprese foto-cinematografiche.

Le attività sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni da parte del dirigente, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 8 comma 4.

Per quanto riguarda i matrimoni o altre cerimonie all'interno dei parchi si rimanda alle norme e alle modalità adottate dalla giunta comunale.

Per la disponibilità e l'utilizzazione di aree e di strutture per riprese foto-cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie sono necessarie apposite autorizzazioni rilasciate dal Comune e a fronte del pagamento di un corrispettivo stabilito dalla giunta comunale.

Gli immobili presenti all'interno dei parchi possono essere concessi in uso temporaneo per attività compatibili con la tutela delle strutture secondo il tariffario definito dall'amministrazione comunale.

Art. 10 - Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico

L'attività di ricerca scientifica e/o di attività didattica effettuata dalle università o da istituti di alta formazione artistica, enti o privati cittadini è accolta positivamente ed incoraggiata ma nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Nella richiesta di autorizzazione dovrà essere indicata la finalità dell'attività che si intende svolgere con la precisazione dei seguenti elementi:

- a) sviluppo, finalità, luogo e durata della ricerca o dell'attività didattica;
- b) impiego di apparecchiature e mezzi;
- c) l'impegno a consegnare al Comune una copia del lavoro di ricerca o studio svolto.

Art. 11 - Utilizzo dei proventi

I proventi derivanti al Comune dallo svolgimento di attività all'interno dei parchi e delle strutture che insistono in essi, vengono usati in via prioritaria per la manutenzione e la valorizzazione dei giardini e dei parchi all'interno dei quali vengono svolte.

Nelle opportune sedi di programmazione finanziaria del Comune si provvede ad ottemperare al rispetto del precedente comma.

Art. 12 - Interventi a carattere manutentivo

Gli interventi – anche a carattere manutentivo – nei parchi devono seguire una pianificazione tesa alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche rispettando la morfologia, l'armonia e il disegno originale del parco. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura dei parchi anche le attività di ordinaria manutenzione.

Ogni intervento di manutenzione straordinaria e rilevante deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione e dovrà essere preceduto da uno studio approfondito da parte di personale qualificato che assicuri il carattere scientifico dell'intervento.

La salvaguardia esige che i parchi vengano identificati e censiti con regolarità. Ciascuna opera di manutenzione, conservazione e restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc. deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni

Art. 13 - Vigilanza

Al Comune competono il presidio e la sorveglianza dei Parchi Storici e delle aree limitrofe al fine di garantire condizioni ottimali di fruizione, nonché la verifica del rispetto delle norme di comportamento e di tutela, la prevenzione degli atti vandalici e dei danni al patrimonio.

Le attività di presidio, sorveglianza e accertamento delle violazioni al presente regolamento con conseguente azione sanzionatoria, sono svolte da:

- a) polizia locale;
- b) altro soggetto incaricato dal Comune ed in possesso dei necessari requisiti normativi;
- c) aziende sanitarie locali per quanto riguarda gli aspetti sanitari.

I visitatori dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal personale di vigilanza.

Art. 14 - Sanzioni e responsabilità

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto stabilito dalla giunta comunale.

Art. 15 - Norme speciali e di rinvio

Per tener conto delle specificità dei singoli parchi storici, il presente regolamento potrà essere dettagliato tramite la redazione di singoli codici comportamentali e/o d'uso, specifici per ciascun parco, a cura del dirigente e da sottoporre alla preventiva approvazione del consiglio comunale.

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento ai regolamenti comunali ed alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 16 - Norma finale

È parte integrante del presente regolamento l'allegato A relativo all'individuazione delle aree utilizzabili.

ALLEGATO A

1. parco Villa Bollani, Erizzo detta Belvedere via Belvedere 14, Mirano



Area verde in cui è possibile lo svolgimento di iniziative e attività culturali, sociali, congressuali ed economiche correlate, in forme coerenti e compatibili con il carattere ed il valore artistico e storico e con la tutela dei Parchi.

2. parco Villa Morosini, Monico detta XXV Aprile
via Mariutto 1, Mirano



Area verde in cui è possibile lo svolgimento di attività ludiche per bambini di età inferiore ai 6 anni.

3. parco Villa Bianchini, detta I° Maggio
via Scortegara 124, Mirano



Area verde in cui è possibile lo svolgimento di iniziative e attività culturali, sociali, congressuali ed economiche correlate, in forme coerenti e compatibili con il carattere ed il valore artistico e storico e con la tutela dei Parchi, nonché il libero calpestio del prato per lo svolgimento di attività che non danneggiano il manto erboso.

4. parco Villa Tessier

via Castellantico 21, Mirano



Area verde in cui è possibile lo svolgimento di iniziative e attività culturali, sociali, congressuali ed economiche correlate, in forme coerenti e compatibili con il carattere ed il valore artistico e storico e con la tutela dei Parchi, nonché il libero calpestio del prato per lo svolgimento di attività che non danneggiano il manto erboso.